



COMUNE DI MONTEVARCHI

Segretario generale

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI LISTA DI ACCREDITAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE

Il dirigente

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto l’art. 17 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” che testualmente dispone:

- «1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*
- e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;*
- f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;*
- g) concernenti i contratti di lavoro;*
- h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;*
- i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;*
-



COMUNE DI MONTEVARCHI

Segretario generale

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.»;

Visto l'art. 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Richiamato l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Viste, altresì, le Linee guida n. 12 recante «Affidamento dei servizi legali» emesse da ANAC con Delibera 24 ottobre 2018 n. 907;

Atteso che le linee guida Anac 12 nascono con un intento ben preciso di fare chiarezza sull'affidamento dei **servizi legali** (caratterizzati da una natura fiduciaria) da parte di soggetti pubblici e dissipare i dubbi pervenuti dalle stazioni appaltanti stesse;

Considerato che le linee guida Anac 12 individuano **2 possibili procedure di affidamento** dei servizi legali: una per quelli inseriti nell'art. 17 codice appalti, l'altra legata a quei servizi legali contenuti nell'allegato IX del medesimo codice;

Constatato che l'Anac è in linea con l'impostazione del Consiglio di Stato data nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018:

- l'affidamento dei servizi legali **costituisce appalto**, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, quando la stazione appaltante affida la gestione del contenzioso in modo **continuativo** o **periodico** al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);
- l'incarico non continuativo, ma conferito ad hoc o collegato ad una specifica controversia, è invece da considerarsi un **contratto d'opera professionale**, sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi dall'applicazione del codice, ma non estranei a principi da rispettare);

Atteso che le linee guida puntualizzano che i servizi legali di cui all'art. 17 sono **esclusi**, ma non per questo **estranei** al codice; quindi, devono rispettare i fondamentali principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici, ossia:

- economicità;
 - efficacia;
 - imparzialità;
 - parità di trattamento;
 - trasparenza;
 - proporzionalità;
-



COMUNE DI MONTEVARCHI

Segretario generale

- pubblicità;
- tutela dell'ambiente;
- efficienza energetica.

Atteso che l'Anac puntualizza che, per affidare i servizi legali in oggetto, si possono perseguire 2 strade: creare **elenchi di professionisti** o ricorrere all'**affidamento diretto**;

Constatato che tali elenchi devono rispettare alcune caratteristiche:

- essere divisi per **settore di competenza**;
- essere costituiti dall'amministrazione attraverso una **procedura aperta** (la cui indizione, ove possibile, andrebbe comunicata al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente);
- essere pubblicati sul **sito istituzionale** nel pieno rispetto del principio di **trasparenza**;
- **non avere limiti** temporali o **quantitativi**: dovrebbero essere sempre aperti a modifiche o nuove iscrizioni;

Constatato che la valutazione dei servizi legali avviene mediante **criteri non discriminatori** e nel pieno rispetto della **competenza**. La valutazione deve tener conto dei seguenti aspetti:

- esperienza e competenza tecnica;
- pregressa collaborazione con la stazione appaltante;
- costo del servizio;

Atteso che la stazione appaltante deve **motivare la scelta** e garantire **equa ripartizione** degli incarichi fra i legali presenti negli elenchi, al fine di non consolidare un rapporto esclusivo con pochi professionisti;

Rilevato inoltre, che deve essere verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, come declinato dal Codice Deontologico Forense;

Visto che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Considerato quindi che le Amministrazioni sono tenute a definire le procedure affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme pubblicità e di tutela della concorrenza;

Evidenziato, altresì, la Giurisprudenza della Corte dei Conti ex plurimis, Corte dei conti Lazio, Sez. giurisdiz., Delibera, 08/06/2021, n. 509 secondo cui:

«Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, la giurisprudenza amministrativa ha confermato la distinzione tra contratti d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 e ss. del c.c. (rientranti nell'ambito dei contratti esclusi di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016), per i quali era stata ribadita l'importanza dell'elemento fiduciario nell'affidamento dell'incarico di patrocinio – e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti, sia pur semplificate. Con riguardo ai primi, se è vero che sia il Consiglio di Stato che l'Anac avevano osservato che il rispetto dei principi posti



COMUNE DI MONTEVARCHI

Segretario generale

dall'art. 4 del codice dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell'Anac, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di consequenzialità di incarichi o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia. In ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del codice dei contratti pubblici consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia d'imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali. Sulla materia degli incarichi di patrocinio legale, è intervenuto da ultimo il giudice comunitario che, con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che "A tale riguardo, occorre rilevare che l'art. 10, lett. d), i) e ii), della direttiva n. 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.»;

Atteso, altresì, che i servizi legali possono essere affidati direttamente, ma solo in presenza di **specifiche ragioni logico-motivazionali** espressamente illustrate nella determina a contrarre.

I casi in cui l'affidamento diretto è concesso sono i seguenti:

- **consequenzialità** o **complementarità** di incarichi;
- in presenza di assoluta **complessità** della controversia o della consulenza.

Constatato che, tuttavia, il possesso di **requisiti di moralità** è fondamentale per poter contrattare con la pubblica amministrazione, e verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti generali di cui all'art. 80, anche quando si tratta di servizi legali in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del codice;

Tenuto conto che l'art. 13 della legge 31/12/2012 n. 247 disciplina il compenso spettante all'avvocato per l'incarico professionale, sancendo il principio della libertà della pattuizione e con l'art. 13-bis, si introduce l'equo compenso;

Considerato che il DM 10/03/2014 n. 55 recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense", ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 disciplina i parametri giudiziali di determinazione dei compensi solo quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni la modalità di reperimento di professionisti legali nel rispetto del principio di buon andamento, rotazione e trasparenza, nonché nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica;



COMUNE DI MONTEVARCHI

Segretario generale

Atteso che i compensi per le prestazioni professionali sono pattuiti, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

Considerato che l'Amministrazione comunale, intende procedere al conferimento degli incarichi legali, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, e recepiti dal Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", come modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, rispettando le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici;

Osservato i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, introdotti dall'art. 4 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50;

Considerato che attualmente il Comune di Montevarchi è dotato di un elenco chiuso di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa del Comune stesso;

Rilevato che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici del Comune di Montevarchi;

Visto il "Regolamento per la costituzione e l'aggiornamento di un albo avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte del Comune di Montevarchi", approvato con delibera di Giunta n. 151 del 27.08.2020;

RENDE NOTO

Che si intende conferire incarichi professionali di patrocinio e consulenza legale:

- a) *di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione in tutti i rami del diritto;*
 - b) *a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione e dai soggetti in essa operanti.*
-



COMUNE DI MONTEVARCHI

Segretario generale

1. In forza di quanto disposto dalla sopra richiamata normativa ed a fronte delle esigenze dell'Amministrazione, si procede all'iscrizione nella lista di accreditamento di soggetti in possesso di cittadinanza italiana, del titolo di studio della laurea in giurisprudenza ed iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno tre anni (in caso di studi associati detto ultimo requisito deve essere posseduto dal capogruppo, nonché dal professionista che rende la prestazione).

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande.

L'iscrizione alla lista di accreditamento ha validità triennale.

2. L'ufficio a seguito di iscrizione dei professionisti nella lista di accreditamento, procede, di volta in volta sia per ogni singola causa che per la richiesta di pareri di particolare complessità, in relazione alle materie trattate, alla selezione dei professionisti iscritti ai quali conferire l'incarico professionale o di consulenza, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, la proposta operativa e la proposta economica secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

a) *abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico, considerate in riferimento agli incarichi legali con esito positivo in favore del Comune di Montevarchi: punti da 0 a 10;*

un solo incarico: punti 3;

- 1) *da due a tre incarichi: punti 5;*
- 2) *da tre a cinque incarichi: punti 8;*
- 3) *oltre cinque: punti 10;*

b) *esperienze professionali in materia: punti da 0 a 10:*

- 1) *incarichi legali precedenti di particolare rilevanza nella categoria scelta: massimo punti 5;*
- 2) *incarichi universitari o collaborazioni inerenti alla categoria scelta: massimo punti 5;*

c) *titoli culturali: punti da 0 a 5:*

- 1) *master universitari o titoli di specializzazione nella categoria scelta: massimo punti 3;*
- 2) *pubblicazioni in materia inerenti alla categoria scelta: massimo punti 2;*

d) *anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati: punti da 0 a 10:*

- 1) *da tre a cinque anni: punti 1;*
- 2) *da sei ad otto anni: punti 5;*
- 3) *da nove a quindici anni: punti 8;*
- 4) *oltre quindici: punti 10;*

e) *cronoprogramma delle attività professionali: tempi più brevi: punti da 0 a 10;*

f) *ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello base indicato dall'Ente: punti da 0 a 10:*

- 1) *riduzione del 10%: punti 3;*
 - 2) *riduzione del 20%: punti 5;*
 - 3) *riduzione del 40%: punti 10.*
-



COMUNE DI MONTEVARCHI

Segretario generale

A parità di punteggio conseguito in applicazione dei suddetti criteri verrà preferito il candidato con il preventivo economico migliore.

3. La domanda di partecipazione, redatta come da schema allegato e firmata dal professionista, dovrà pervenire tramite Posta elettronica certificata **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.05.2023** al seguente indirizzo P.E.C. del Comune di Montevarchi: comune.montevarchi@postacert.toscana.it.

Nella domanda, debitamente sottoscritta, il professionista può autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 3, 46 e 76, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla eventuale selezione, esprimendo, inoltre, il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali (GDPR). I dati personali saranno raccolti e conservati dall'ufficio "Affari generali, Segreteria e Contenzioso" unicamente per le finalità della procedura di accreditamento e saranno trattati in ottemperanza alle prescrizioni della richiamata normativa.

L'ufficio, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai professionisti, ai sensi del predetto D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il professionista è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.

Le dichiarazioni di cui al *curriculum vitae*, si intendono rese in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione. In caso contrario la documentazione non potrà essere valutata.

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).

Qualora l'ufficio rilevi, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni non veritiere dispone, salvo gli ulteriori procedimenti, la decadenza dalla lista di accreditamento.

Non è sanabile, e comporta pertanto l'esclusione immediata dalla selezione, l'omissione nella domanda di partecipazione del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, della firma del concorrente in calce alla domanda stessa, la mancanza del *curriculum vitae* e professionale, debitamente sottoscritto.

4. Nella domanda di partecipazione, redatta secondo uno schema libero, il professionista è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) *cognome e nome;*
 - 2) *data, luogo di nascita;*
 - 3) *cittadinanza;*
 - 4) *residenza (via, numero civico, città, c.a.p., provincia e numero di telefono fisso e/o cellulare);*
 - 5) *recapito (se diverso dalla residenza);*
 - 6) *codice fiscale e partita iva;*
 - 7) *possesso del titolo di studio e di eventuali specializzazioni universitarie;*
 - 8) *di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;*
 - 9) *di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;*
 - 10) *di non svolgere incarichi che risultano incompatibili con quello oggetto di successiva selezione;*
-



COMUNE DI MONTEVARCHI

Segretario generale

- 11) di non essere stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall'esercizio della professione;
- 12) di essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto dall'art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014, n. 6;
- 13) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.

5. A seguito della predisposizione della lista di accreditamento il Comune di Montevarchi non è in alcun modo vincolato a procedere ad affidamenti. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nella lista non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento.

È consentito l'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma I, lettera d), del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 dello stesso decreto, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre e in particolare:

- 1) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi o siano in corso;
- 2) in caso di assoluta particolarità della controversia, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata;
- 3) in relazione ad affidamenti di incarichi di minore rilevanza, perché ad esempio seriali o di importo contenuto, nel rispetto del criterio della rotazione.

6. La successiva domanda di selezione verrà presentata a seguito di specifica richiesta dell'ufficio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque iscritti nella lista di accreditamento, in base ai rami del diritto prescelti.¹

Il candidato sarà tenuto ad allegare:

- 1) il proprio curriculum vitae e professionale aggiornato (in formato europeo), debitamente sottoscritto, nel quale vanno indicate le esperienze lavorative, l'istruzione, la formazione, le capacità e le competenze acquisite ed ogni altra ulteriore informazione utile ai fini del successivo incarico;
- 2) la proposta operativa nella quale vanno indicate le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e la riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- 3) la proposta economica nella quale va indicato il ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello previsto dalle tabelle professionali.

7. Il professionista selezionato dovrà svolgere l'incarico fornendo tempestivamente, e comunque su richiesta, aggiornamenti ed informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti. Eventuali maggiorazioni di parcella, in corso o al termine del rapporto dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate e saranno soggette a specifica approvazione.

¹ Qualora la lista non raggiungesse il numero di cinque iscritti nel ramo specifico del diritto, la consultazione sarà limitata agli iscritti presenti nella lista.



COMUNE DI MONTEVARCHI

Segretario generale

8. Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali (GDPR) si informa che:
- 1) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di elenchi per l'eventuale successivo affidamento di incarico professionale;
 - 2) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
 - 3) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
 - 4) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nella lista di accreditamento e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nella lista di accreditamento;
 - 5) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento europeo n. 679/2016.

9. Il Modello allegato "**Accettazione codice etico**", dovrà essere compilato in conformità e firmato digitalmente a cura del professionista. Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal professionista e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per l'iscrizione alla lista di accreditamento. Mediante la compilazione di tale Modello, il professionista dichiara di conoscere ed accettare l'intero Codice Etico.

10. Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Montevarchi ed inserito sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la voce "Bandi e Concorsi - Bandi attivi". Viene inoltre trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di *Arezzo, Firenze e Siena*.

11. Il responsabile del procedimento per la formazione della lista di accreditamento viene confermato nel sottoscritto Dirigente dell'ufficio "Affari generali, Segreteria e Contenzioso" con sede in: Comune di Montevarchi, Piazza Varchi, 5.

Per quanto non disciplinato nel presente avviso si fa espresso rinvio al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici ed alle altre disposizioni di leggi in materia di appalti di servizi.

Montevarchi, li 29.03.2023

Il Segretario generale
Avv. Angelo Capalbo
